



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 11 marzo 2019
(OR. en)

7330/19

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0058 (NLE)**

PECHE 106

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	8 marzo 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2019) 108 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della conferenza annuale delle parti della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering e che abroga la decisione 9782/17

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 108 final.

All.: COM(2019) 108 final



Bruxelles, 8.3.2019
COM(2019) 108 final

2019/0058 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della conferenza annuale delle parti della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering e che abroga la decisione 9782/17

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda una decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione alle riunioni della conferenza annuale delle parti della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering, nel periodo 2019-2023, contestualmente alla prevista adozione di misure di conservazione e gestione.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering

La convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering (convenzione sul Mare di Bering) mira, mediante l'istituzione della conferenza annuale delle parti della convenzione, a garantire la conservazione a lungo termine e l'uso sostenibile del merluzzo giallo nella zona della convenzione. La convenzione è entrata in vigore l'8 dicembre 1995.

La Repubblica di Polonia è parte contraente della convenzione sul Mare di Bering. L'Unione non è parte contraente di tale convenzione. A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, dell'atto di adesione¹, gli accordi di pesca conclusi dagli Stati membri con paesi terzi sono gestiti dall'Unione e l'Unione è tenuta ad attuare le decisioni stabilite nell'ambito di tali accordi.

Con decisione 7277/16 del Consiglio, dell'11 aprile 2016, la Polonia è stata autorizzata a negoziare, nell'interesse dell'Unione, una modifica della convenzione sul Mare di Bering intesa a consentire all'Unione di divenire parte contraente della convenzione. Tale mandato è attualmente in fase di attuazione. Resta inteso che, al momento dell'accettazione dell'Unione in quanto parte contraente a pieno titolo, la Polonia recederà dalla convenzione.

2.2. La conferenza annuale delle parti

La conferenza annuale delle parti è l'organo istituito dalla convenzione sul Mare di Bering incaricato della gestione e conservazione degli stock di merluzzo giallo nella zona della convenzione. Essa adotta misure di conservazione e di gestione intese a garantire la conservazione a lungo termine e l'uso sostenibile delle risorse aliutiche nella zona di sua competenza.

In quanto membro della conferenza annuale delle parti la Polonia ha diritto di partecipazione e di voto. Poiché l'Unione non è parte contraente della convenzione, essa viene rappresentata dalla Polonia alla conferenza annuale delle parti. La conferenza annuale delle parti adotta le sue decisioni per consenso.

2.3. Decisioni della conferenza annuale delle parti

La conferenza annuale delle parti ha l'autorità di adottare, per le zone e risorse di pesca che rientrano nella sua sfera di competenza, misure di conservazione e di gestione vincolanti per le parti contraenti.

¹ Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

Le misure concordate dalle parti contraenti entrano in vigore nella data in cui le parti contraenti ne ricevono la notifica.

3. POSIZIONE DA ASSUMERE A NOME DELL'UNIONE

La posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito delle riunioni annuali delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) è attualmente definita secondo un approccio a due livelli. Una decisione del Consiglio stabilisce i principi guida e gli orientamenti della posizione dell'Unione su base pluriennale e tale posizione viene successivamente adeguata per ogni riunione annuale mediante documenti informali della Commissione che sono discussi dal gruppo di lavoro del Consiglio.

Per quanto riguarda la conferenza annuale delle parti, tale metodologia è stata attuata con decisione 9782/17 del Consiglio, del 30 maggio 2017, che stabilisce la posizione dell'Unione nell'ambito della convenzione sul Mare di Bering per il periodo 2017-2021. La decisione contiene principi generali e orientamenti ma tiene anche conto, nella misura del possibile, delle specificità della convenzione sul Mare di Bering. Inoltre, fissa la procedura ordinaria per la definizione della posizione dell'Unione anno per anno, come richiesto dagli Stati membri.

La decisione 9782/17 non dispone che la posizione dell'Unione nell'ambito della conferenza annuale delle parti sia riesaminata prima della riunione annuale del 2022. Tuttavia, la grande maggioranza delle decisioni del Consiglio che stabiliscono la posizione dell'Unione nelle varie ORGP di cui è parte contraente dovranno essere riviste prima delle riunioni annuali del 2019 di tali ORGP. Pertanto, al fine di promuovere la coerenza tra la posizione dell'Unione in tutte le ORGP e sincronizzare i tempi delle procedure di revisione, è opportuno proporre la revisione della posizione dell'Unione nell'ambito della conferenza annuale delle parti per il periodo 2019-2023 e sostituire di conseguenza la decisione 9782/17.

La decisione 9782/17 ha integrato i principi e gli orientamenti della nuova politica comune della pesca (PCP), di cui al regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio², tenendo conto anche degli obiettivi di cui alla comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della PCP³. Inoltre, essa ha allineato la posizione dell'Unione al trattato di Lisbona.

L'attuale revisione tiene conto, per quanto riguarda l'impatto sulla pesca, della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - *Strategia europea per la plastica nell'economia circolare*⁴, della comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea - *Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani*⁵ e delle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione congiunta⁶.

² Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

³ COM(2011) 424 del 13.7.2011.

⁴ COM(2018) 28 final del 16.1.2018

⁵ JOIN(2016) 49 final del 10.11.2016.

⁶ 7348/1/17 REV 1, del 24.3.2017.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo."

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione e gli strumenti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'UE"⁷.

4.1.2. Applicazione al caso di specie

La conferenza annuale delle parti è un organo istituito da un accordo, ossia dalla convenzione sul Mare di Bering.

Gli atti che la conferenza annuale delle parti è chiamata ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici. Gli atti previsti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma della convenzione sul Mare di Bering e sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della legislazione dell'Unione, in particolare sui seguenti atti:

- regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata⁸;
- regolamento (CE) n. 1224/2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca⁹; e
- regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne¹⁰.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale della convenzione sul Mare di Bering.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale di una decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui sarà necessario prendere posizione a nome dell'Unione. Se tale atto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una

⁷ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, *Germania/Consiglio*, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61 - 64.

⁸ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

⁹ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

¹⁰ GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81.

sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso di specie

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la pesca. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 è la base giuridica che istituisce i principi che devono essere integrati nella presente posizione.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE. La decisione è destinata a sostituire la decisione 9782/17.

4.3. Conclusione

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe quindi essere costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della conferenza annuale delle parti della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering e che abroga la decisione 9782/17

II CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La Repubblica di Polonia è parte contraente della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering ("la convenzione sul Mare di Bering"). L'Unione non è parte di tale convenzione. A norma dell'articolo 6, paragrafo 9, dell'atto di adesione¹¹, gli accordi di pesca conclusi dagli Stati membri con paesi terzi sono gestiti dall'Unione e l'Unione è tenuta ad attuare tutte le decisioni adottate nell'ambito della convenzione sul Mare di Bering.
- (2) Con decisione 7277/16 del Consiglio, dell'11 aprile 2016, la Repubblica di Polonia è stata autorizzata a negoziare, nell'interesse dell'Unione, una modifica della convenzione sul Mare di Bering intesa a consentire all'Unione di divenire parte contraente della convenzione. Tale mandato è attualmente in fase di attuazione. Resta inteso che, al momento dell'accettazione dell'Unione in quanto parte contraente a pieno titolo della convenzione sul Mare di Bering, la Repubblica di Polonia recederà dalla convenzione.
- (3) La conferenza annuale delle parti della convenzione sul Mare di Bering (la "conferenza annuale delle parti") è incaricata della gestione e conservazione degli stock di merluzzo giallo nella zona della convenzione sul Mare di Bering. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.
- (4) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹² stabilisce che l'Unione deve garantire la sostenibilità ambientale a lungo termine delle attività di pesca e di acquacoltura e una gestione di tali attività che sia consona agli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello socioeconomico e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Esso dispone inoltre

¹¹ Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU L 236 del 23.9.2003, pag. 33).

¹² Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

che l'Unione deve applicare l'approccio precauzionale alla gestione della pesca e adoperarsi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie catturate al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Detto regolamento prevede altresì che l'Unione adotti misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, favorisca lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, elimini progressivamente i rigetti in mare e promuova metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva e ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate e a contenere l'impatto della pesca sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede inoltre espressamente che l'Unione applichi tali principi e persegua tali obiettivi nella sua politica esterna in materia di pesca.

- (5) Come sancito nella comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione - *Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani*¹³ e nelle conclusioni del Consiglio relative a tale comunicazione¹⁴, la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, ove necessario, migliorarne la governance è un elemento centrale dell'azione dell'UE in tali consessi.
- (6) La Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni *Strategia europea per la plastica nell'economia circolare*¹⁵ fa riferimento a misure specifiche intese a ridurre l'inquinamento da plastica e l'inquinamento marino, come pure la perdita o abbandono in mare di attrezzi da pesca.
- (7) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della conferenza annuale delle parti per il periodo 2019-2023, in quanto le misure di conservazione e di esecuzione adottate dalla conferenza annuale delle parti saranno vincolanti per l'Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui seguenti atti: regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio¹⁶; regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio¹⁷; e regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁸.
- (8) La decisione 9782/17¹⁹ non dispone che la posizione dell'Unione nell'ambito della conferenza annuale delle parti sia riesaminata prima della riunione annuale del 2022.

¹³ JOIN (2016) 49 final del 10.11.2016.

¹⁴ 7348/1/17 REV 1, del 24.3.2017.

¹⁵ COM(2018) 28 final del 16.1.2018

¹⁶ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

¹⁷ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

¹⁸ Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

¹⁹ Decisione del Consiglio, del 30 maggio 2017, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel quadro della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona

Tuttavia, la grande maggioranza delle decisioni del Consiglio che stabiliscono la posizione dell'Unione nelle varie ORGP di cui l'Unione è parte contraente dovranno essere riviste prima delle riunioni annuali del 2019 di tali ORGP. Pertanto, al fine di promuovere la coerenza tra le posizioni dell'Unione in tutte le ORGP e semplificare le procedure di revisione, è opportuno proporre la revisione della decisione 9782/17 del Consiglio e abrogare tale decisione sostituendola con una nuova decisione relativa al periodo 2019-2023.

- (9) In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona della convenzione sul Mare di Bering e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della conferenza annuale delle parti, è necessario stabilire procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE), per la definizione annuale della posizione dell'Unione nel periodo 2019-2023,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della conferenza annuale delle parti della convenzione sul Mare di Bering è illustrata nell'allegato I.

Articolo 2

La definizione annuale della posizione che l'Unione deve adottare nelle riunioni della conferenza annuale delle parti della convenzione sul Mare di Bering è stabilita in conformità all'allegato II.

Articolo 3

La posizione dell'Unione definita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio, su proposta della Commissione, al più tardi entro la data della conferenza annuale delle parti della convenzione sul Mare di Bering del 2024.

Articolo 4

La decisione 9782/17 del 30 maggio 2017 è abrogata.

Articolo 5

1. La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.
2. In caso di adesione dell'Unione alla convenzione sul Mare di Bering, destinataria della presente decisione è la Commissione che rappresenta l'Unione alle riunioni della conferenza annuale delle parti della convenzione sul Mare di Bering.

centrale del Mare di Bering e che abroga la decisione del Consiglio, del 10 luglio 2012, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel quadro della convenzione per la conservazione e la gestione del merluzzo giallo nella zona centrale del Mare di Bering.

3. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente